

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14337 Anno 2019

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 24/05/2019

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al nr. 23909-2018 proposto da:

FAZIO ROSSELLA, TADDEI VALENTINA, DE LUCIA NICIOLETTA,  
BONAPOSTA CHIARA, MARANGIO DANIELA, FRACASSI SONIA,  
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE G MAZZINI, 123, presso lo  
studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che le rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato MARA TICCONI;

C. U.

**- ricorrenti -**

**contro**

ACEA SPA;

**- intimata -**

avverso l'ordinanza n. R.G. 4790/2015 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA  
ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del  
Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che

JE

visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione voglia in accoglimento del proposto regolamento, ordinare la presecuzione del giudizio.

### **RILEVATO CHE**

Le lavoratrici in epigrafe esponevano che la Corte d'appello di Roma, previo accertamento di illiceità dell'interposizione di manodopera, aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le predette e Acea S.p.A., alla quale era stata ordinata la riammissione nel posto di lavoro, in concreto mai avvenuta;

le stesse, pertanto, avevano adito il Tribunale di Roma chiedendo la condanna di Acea s.p.a. a pagare a titolo di adempimento le retribuzioni maturate dopo la predetta sentenza, interponendo appello avverso la sentenza che aveva rigettato tale ultima domanda;

la Corte d'appello di Roma, adita a seguito di impugnazione, con ordinanza del 25/6/2018, disponeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 337 c.p.c. - al fine di evitare contrasto di giudicati e, in ogni caso, l'emissione di sentenza caducabile - in ragione della proposizione di ricorso per cassazione avverso le sentenze rese nel giudizio presupposto relativo alla genuinità dell'appalto;

avverso l'ordinanza propongono regolamento di competenza le lavoratrici con unico motivo;

Acea s.p.a. non si è costituita in giudizio;

### **CONSIDERATO CHE**

con unico motivo le ricorrenti deducono violazione dell'art. 337 c.p.c., sul rilievo dell'assenza di qualsiasi pregiudizialità tecnico giuridica, e, quindi, di potenziale contrasto tra giudicati, riguardando le sentenze asseritamente pregiudicanti un rapporto di intermediazione di mano d'opera e avendo le lavoratrici prestato attività dopo la sentenza che ha accertato l'illegittimità dell'appalto;

rilevano, inoltre, che non è stato compiuto alcun confronto tra la decisione intervenuta e la critica della medesima, né alcuna valutazione sulla possibile controvertibilità delle sentenze impugnate;

va rilevato, preliminarmente, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18494 del 12/07/2018) <Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità - dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice "a quo">;

tanto premesso, il ricorso è fondato, richiedendosi la presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine all'esercizio del potere discrezionale di sospensione da parte del giudice del merito (Cass. n. 16142 del 30/07/2015);

il provvedimento di sospensione in disamina, infatti, difetta di qualsiasi valutazione riguardo all'idoneità dell'accertamento incidentale circa la validità dell'appalto a integrare il richiesto nesso di pregiudizialità, in assenza di verifica del predetto nesso rispetto al petitum della causa sospesa e in assenza di esplicita presa di posizione sulla questione decisa con le sentenze di cui è stata invocata l'autorità nel processo, sulla base del confronto tra il

contenuto delle decisioni e le critiche che ne sono state fatte in sede di legittimità;

il ricorso, pertanto, va accolto e l'ordinanza impugnata cassata, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice di merito, cui rimette la liquidazione delle spese della presente fase;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio, fissando per la riassunzione il termine di legge. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma il 5/2/2019